

Diritto dell'economia. La Consob lancia la conciliazione rapida sul risparmio **Pag. 28**

Incentivi al Sud. La protesta delle aziende per il bonus sugli investimenti **Pag. 29**

Lavoro. Il rapporto può essere subordinato anche con prestazioni saltuarie **Pag. 29**

Famiglia. Nel 2006 separazioni in frenata e buon debutto dell'affido condiviso **Pag. 31**

Giovedì 7 Agosto 2008

www.ilsole24ore.com/norme

La manovra d'estate. Gli effetti della modifica alla trasmissione degli atti di trasferimento al Registro delle imprese

Quote Srl sospese tra due Albi

Restano ai notai i doveri di verifica - La firma digitale abilita i commercialisti

Laura Cavestri
ROMA

Una «deregulation» introdotta tra le polemiche, che apre ai commercialisti la possibilità di ufficializzare al Registro imprese il passaggio di quote di società a responsabilità limitata. E, nello stesso tempo, conserva il percorso tradizionale, affidato ai notai, di redazione dell'atto e invio al Registro imprese.

L'approdo definitivo della manovra economica, con il voto avvenuto martedì alla Camera, rende direttamente applicabile l'articolo 36 sulla cessione delle quote di Srl. I commercialisti possono inviare, con modalità telematica, la scrittura privata. La modifica tuttavia non trasferisce ai commercialisti tutti quegli adempimenti di verifica preliminare sulla disponibilità delle quote, assenti di eventuali terzi o vincoli di Statuto che possono rendere l'atto illegittimo. Controlli che continuano a far parte dei doveri del notaio e che per i commercialisti sono lasciati all'iniziativa del singolo.

In pratica, anche dopo l'atto di semplificazione, fortemente spinto dal ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, spetterà istituzionalmente sempre al notaio verificare se sulla quota non gravano pegni, se per statuto è cedibile e a che condizioni, se chi vende ha problemi familiari. Potrebbe, quindi, verificarsi una sorta di suddivisione di compiti tra le due categorie.

Secondo l'articolo 36 (comma 1-bis) del decreto legge 112/08, dopo le modifiche introdotte dal dibattito parlamentare, «l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'arti-

colo 2470 del Codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000».

Perciò, il commercialista affiderà la certezza sull'identità delle parti all'utilizzo della firma digitale. Restano, invece, compe-

CANALI AFFIANCATI

Alle imprese la scelta sul percorso per segnalare il passaggio di proprietà delle partecipazioni

L'INIZIATIVA

I notai lombardi segnalano la novità alle banche per informare sulla diversa natura degli atti

tenza del notaio gli accertamenti sulla posizione di chi vende (se è oppure no l'effettivo proprietario, qual è la sua situazione familiare, se si trova in separazione o comunione dei beni), così come la verifica sull'eventuale assenso di terzi e sulla disponibilità delle quote: non è raro, infatti, che gli statuti prevedano diritti di prelazione, di gradimento o condizionamenti, anche temporali, alla cessione.

In società a forte connotazio-

ne personale, ad esempio, la morte di un socio può richiedere variazioni statutarie che devono essere effettuate nello studio notarile, magari per gestire la transizione ereditaria. Su tutti questi adempimenti, i notai continueranno a rispondere sul fronte professionale e su quello disciplinare. L'invio telematico, per i notai, resta quindi l'ultimo atto del processo.


Per i commercialisti, come ha spiegato più volte il presidente del Consiglio nazionale di categoria, Claudio Siciliotti, l'uso della firma digitale «semplifica, grazie alla sempre maggiore affidabilità dello strumento tecnologico, i rapporti tra Amministrazione e cittadini, con costi decisamente inferiori e correttezza dell'operazione».

Per i notai, invece, che ieri hanno avviato una campagna pubblicitaria che prevede uscite per più giorni, «i costi aumenteranno, mentre la sicurezza diminuirà proprio a causa del calo delle verifiche su parti, quote e statuti che l'assenza del pubblico ufficiale non potrà garantire».

Intanto, gli stessi notai hanno avviato iniziative di comunicazione anche sul piano locale: il Comitato regionale notarile lombardo ha infatti deciso, con una delibera votata a fine luglio, di informare le banche della novità normativa, specificando che in futuro potranno esserci partecipazioni di Srl trasferite solo con firma digitale e non con atto notarile. I notai lombardi invitano le banche a distinguere tra i due tipi di trasferimento, se sono interessate ad acquisire in modo sicuro garanzie relative a queste partecipazioni.

La ripartizione delle competenze

Gli adempimenti di notai e commercialisti dopo la modifica della normativa sui trasferimenti societari



I professionisti interessati e le ipotesi di risparmio

100 mila

Gli atti
Secondo Infocamer, nel 2007, è il totale dei trasferimenti di quote Srl registrate

5 mila

I notai
È il numero dei notai italiani

105 mila

I commercialisti
È la platea dei commercialisti interessata dal venir meno dell'obbligo di autentica notarile

300 milioni

Risparmio per i commercialisti
È il risparmio di cui le imprese

dovrebbero beneficiare secondo i commercialisti

50 milioni

Risparmio per i notai
È il risparmio massimo stimato per le imprese che deriverà dalla nuova norma, secondo il Consiglio nazionale del Notariato

Primo caso in cui l'atto nasce senza copie su carta

Entrate spiazzate dalla novità

Maurizio Pirazzini

Il cambio delle regole per la gestione degli atti di trasferimento delle quote delle società a responsabilità limitata, contenuto nella versione finale del decreto 112 approvato dalla Camera, spiana la strada di questa procedura ai commercialisti. Anche se più di un ostacolo potrebbe rendere difficile l'applicazione della nuova disposizione.

Fino a oggi era il notaio la figura di riferimento a cui ci si doveva obbligatoriamente rivolgere per l'autenticazione degli atti ai fini della pubblicità nel Registro delle imprese, come previsto dalla legge Mancino del 1993.

Il decreto legge convertito, invece, conferma che, dal momento dell'entrata in vigore

del provvedimento, oltre al notaio ci si potrà rivolgere al commercialista che provvederà alla trasmissione telematica se le parti hanno predisposto l'atto con la propria firma digitale.

Rispetto al vecchio codice il testo ha subito pochi ritocchi, tra cui l'inciso finale «resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente articolo». Questa precisazione non risolve i problemi che si profilano, al-

PERCORSO INCERTO

Mancano all'appello i provvedimenti del ministero dell'Economia sugli obblighi fiscali

meno nella fase di prima applicazione della norma.

Il nuovo sistema rappresenta il primo caso nel nostro ordinamento, in cui l'atto nasce originariamente ed esclusivamente come documento informatico sottoscritto con la firma digitale dei contraenti. Nessuna «versione cartacea», quindi. Finora, infatti, tutti gli atti iscritti nel Registro delle imprese sono «copie» (e non originali) di documenti che na-

AL REGISTRO IMPRESE

Negli uffici resta il divieto di ricevere documenti non registrati e per i file non ci sono ancora regole

scono su carta (per esempio, atti notarili e bilanci).

Resta il dubbio, però, se l'agenzia delle Entrate è pronta a gestire un atto con firma digitale, senza nessun «supporto» cartaceo. L'articolo 21, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 82/05) prevede, infatti, che «gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici (...) sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie». Ma di questi decreti non c'è traccia e solo nel decreto ministeriale 23 gennaio 2004 (e la relativa circolare 36/E del 6 dicembre 2006) c'è una disciplina (parziale) del trattamento tributario del documento informatico.

L'atto di trasferimento (quale atto rilevante anche ai fini tributari) dovrà essere redatto (articolo 3) in formato statico e non modificabile (ad esempio, secondo lo standard PDF/A) e con l'apposizione della marca temporale (oltre alla firma digitale) per attestarne la data.

Per l'imposta di bollo il decreto fissa alcune regole, piuttosto macchinose (stima del numero di atti, pagamento anticipato con conguaglio entro il mese di gennaio dell'anno successivo - articolo 7) a cui si dovrebbe far riferimento per l'imposta di bollo accertata dall'Agenzia al momento della registrazione.

L'attuale normativa per gli atti destinati al deposito nel Registro delle imprese successive alla registrazione (articolo 101 e ter della tariffa del Dm 20 agosto 1992 e successive modifiche) prevede una tassazione - per la «domanda di iscrizione e l'atto che l'accompagna» di società di capitali - con il bollo da 65 euro (peraltro, a rigore, sem-

brerebbe sfavorito l'atto autentificato dal notaio in quanto l'articolo 1 bis n. 3 aggiunge un importo pari a 15 euro per l'atto di cessione di quote, mentre la domanda è tassata sempre a 65 euro).

Nulla si dice per l'imposta di registro il cui Testo unico del 1986 (Dpr 131) non è aggiornato con le peculiarità tecnologiche degli atti informatici (per esempio, è incompatibile con la firma digitale che rende immodificabile il file dell'atto la previsione dell'articolo 16, comma 4, che prevede l'annotazione a margine o in calce agli originali del numero e della data di registrazione).

Restano, inoltre, invariate le regole sul divieto per l'ufficio del Registro imprese di ricevere atti non registrati (articolo 65 del Dpr 131/86). Come si dovrà gestire la registrazione di un file con firma digitale (formato p7m), sembra ancora un mistero.

brebbe sfavorito l'atto autentificato dal notaio in quanto l'articolo 1 bis n. 3 aggiunge un importo pari a 15 euro per l'atto di cessione di quote, mentre la domanda è tassata sempre a 65 euro).

Nulla si dice per l'imposta di registro il cui Testo unico del 1986 (Dpr 131) non è aggiornato con le peculiarità tecnologiche degli atti informatici (per esempio, è incompatibile con la firma digitale che rende immodificabile il file dell'atto la previsione dell'articolo 16, comma 4, che prevede l'annotazione a margine o in calce agli originali del numero e della data di registrazione).

Restano, inoltre, invariate le regole sul divieto per l'ufficio del Registro imprese di ricevere atti non registrati (articolo 65 del Dpr 131/86). Come si dovrà gestire la registrazione di un file con firma digitale (formato p7m), sembra ancora un mistero.

Le indicazioni del Notariato

Sulla certificazione energetica prevale il vincolo regionale

Angelo Busani

L'avvenuta abrogazione, ad opera del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge martedì scorso, della norma che imponeva l'allegazione ai contratti di compravendita dell'attestazione o della certificazione energetica degli edifici (e cioè l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192/05) non fa venir meno questo obbligo di allegazione, se essa è disposta da leggi regionali. In altri termini, si continua come prima (e cioè con l'allegazione, a pena di nullità) nelle Regioni che hanno emanato norme su questa materia, mentre nelle Regioni che non hanno legiferato non vi è più l'obbligo di allegazione, stante l'intervenuta soppressione della norma che la disponeva. È quanto sostenuto da uno studio del Consiglio nazionale del notariato diramato nella giornata di ieri.

Si tratta di una interpretazione prudenziale al cospetto di un intervento legislativo di assai difficile valutazione in ragione del fatto che vi è da effettuare un difficile coordinamento tra norme di diritto comunitario e norme di diritto interno e, ancora, tra norme di carattere nazionale e norme di carattere regionale che intervengono nel settore del diritto privato e cioè una materia in cui la competenza regionale dovrebbe essere esclusa.

La situazione che si determina a seguito dell'abrogazione delle norme del Dlgs 192/2005 è infatti alquanto complessa: con questo decreto legislativo il nostro Paese ha dato attuazione all'articolo 7, comma 1, della direttiva 2002/91/CE, secondo cui «gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi».

Pertanto, o si ritiene che l'abrogazione del Dlgs 192/2005 cancelli bensì l'obbligo di allegazione ai rogiti ma non l'obbligo del venditore o del locatore di consegna dell'attestato di certificazione energetica (con ciò ritenendo la direttiva applicabile nel nostro ordinamento, senza necessità di una sua attuazione mediante legge interna); oppure si deve ritenere che il maxiemendamento è illegittimo e che il giudice nazionale debba disapplicare la norma abrogatrice. La prima ipotesi invero appare quella dotata di maggiore plausibilità, come riconosciuto dal Consiglio nazionale del notariato.

C'è però un altro problema, da non trascurare. Diverse Regioni hanno emanato norme (talvolta di rango legislativo, come la Liguria, talvolta di rango regolamentare, come la Lombardia) in attuazione del Dlgs 192/2005, la cui disciplina infatti è applicabile (cosiddetta "competenza concorrente") fintantoché la Regione non provveda sulla materia della certificazione energetica con una propria normativa.

Ebbene, il legame tra contratti e attestato di certificazione energetica è stato ovviamente risolto dalle Regioni in "modo federale", e cioè con soluzioni caso per caso diverse: ad esempio, la violazione dell'obbligo di allegazione è stata sanzionata in Piemonte con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'alienante e, in Liguria, con la sanzione della nullità del contratto. Cosa succede ora dunque?

Probabilmente, le sanzioni amministrative pecuniarie continuano ad essere irrogabili (tipo la sanzione di euro omilia della Regione Piemonte) mentre, in altre Regioni, la sanzione di nullità del contratto (tipica della Regione Piemonte) non dovrebbe più spaventare la sanzione di nullità del contratto (e ciò nonostante l'invito alla prudenza che promana dal Consiglio nazionale del notariato, cui ovviamente i notai finiranno per adeguarsi): essa era illegittima anche prima del maxiemendamento, in quanto le Regioni che emanano norme di diritto privato (quali quelle sulla nullità dei contratti) debbono clamorosamente dalle loro competenze. Quindi, dopo l'abrogazione, il ragionamento sull'inapplicabilità della sanzione di nullità disposta dalla legge regionale si fa ancor più forte.

DOPO L'ABROGAZIONE

La convivenza fra regole comunitarie, statali e locali rende il quadro complesso. Necessario tener conto delle scelte «federali»

La situazione che si determina a seguito dell'abrogazione delle norme del Dlgs 192/2005 è infatti alquanto complessa: con questo decreto legislativo il nostro Paese ha dato attuazione all'articolo 7, comma 1, della direttiva 2002/91/CE, secondo cui «gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi».

Pertanto, o si ritiene che l'abrogazione del Dlgs 192/2005 cancelli bensì l'obbligo di allegazione ai rogiti ma non l'obbligo del venditore o del locatore di consegna dell'attestato di certificazione energetica (con ciò ritenendo la direttiva applicabile nel nostro ordinamento, senza necessità di una sua attuazione mediante legge interna); oppure si deve ritenere che il maxiemendamento è illegittimo e che il giudice nazionale debba disapplicare la norma abrogatrice. La prima ipotesi invero appare quella dotata di maggiore plausibilità, come riconosciuto dal Consiglio nazionale del notariato.

C'è però un altro problema, da non trascurare. Diverse Regioni hanno emanato norme (talvolta di rango legislativo, come la Liguria, talvolta di rango regolamentare, come la Lombardia) in attuazione del Dlgs 192/2005, la cui disciplina infatti è applicabile (cosiddetta "competenza concorrente") fintantoché la Regione non provveda sulla materia della certificazione energetica con una propria normativa.

Ebbene, il legame tra contratti e attestato di certificazione energetica è stato ovviamente risolto dalle Regioni in "modo federale", e cioè con soluzioni caso per caso diverse: ad esempio, la violazione dell'obbligo di allegazione è stata sanzionata in Piemonte con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'alienante e, in Liguria, con la sanzione della nullità del contratto. Cosa succede ora dunque?

Probabilmente, le sanzioni amministrative pecuniarie continuano ad essere irrogabili (tipo la sanzione di euro omilia della Regione Piemonte) mentre, in altre Regioni, la sanzione di nullità del contratto (tipica della Regione Piemonte) non dovrebbe più spaventare la sanzione di nullità del contratto (e ciò nonostante l'invito alla prudenza che promana dal Consiglio nazionale del notariato, cui ovviamente i notai finiranno per adeguarsi): essa era illegittima anche prima del maxiemendamento, in quanto le Regioni che emanano norme di diritto privato (quali quelle sulla nullità dei contratti) debbono clamorosamente dalle loro competenze. Quindi, dopo l'abrogazione, il ragionamento sull'inapplicabilità della sanzione di nullità disposta dalla legge regionale si fa ancor più forte.

Va peraltro fatta attenzione al profilo che la violazione delle regole di competenza regionale non dovrebbe essere rilevabile dal giudice ordinario: pare che solo la Corte costituzionale possa dichiararne l'illegittimità e quindi, fino a che ciò non avvenga, la norma dovrebbe essere osservata (ma diciamo "dovrebbe" in quanto l'avvenuta abrogazione del Dlgs 192/2005 mette in serio dubbio l'applicabilità di norme regionali di identico contenuto).

www.notariato.it
Nella sezione «Privati», tra i documenti relativi all'acquisto della casa, il link allo studio del Consiglio nazionale sulla certificazione energetica

Lettera

Consulenti per il taglio ai costi

La semplificazione, recentemente introdotta in materia di gestione del rapporto di lavoro, mira a raggiungere il pregevole obiettivo di alleviare gli oneri amministrativi a carico delle imprese, in linea con gli indirizzi strategici concordati in sede europea in materia di migliore regolazione e «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi dell'Unione Europea».

La metodologia seguita per la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese si è basata sulla stima del costo dei singoli obblighi

informativi imposti dalla normativa. Obblighi informativi che riguardano quasi esclusivamente quelli cui le aziende avrebbero dovuto attenersi in proprio e gravanti esclusivamente sui costi interni dell'impresa. In sostanza, si è semplificato per lo più il rapporto tra datori di lavoro e pubblica amministrazione.

Dagli interventi operati da Governo e ministero del Lavoro, in particolare, scaturirà un risparmio, secondo le stime effettuate, di 4,1 miliardi di euro. L'auspicio è che la riduzione degli oneri amministrativi, proveniente dall'abrogazione di

un numero considerevole di norme ormai obsolete o superate da successivi interventi normativi e da un alleggerimento degli adempimenti in materia di lavoro, possa essere utilizzata efficacemente dalle aziende.

L'azione dell'Esecutivo ha una portata ben più ampia di quella che potrebbe ravvisarsi in una mera riduzione delle tariffe applicate dai professionisti per le singole prestazioni. Anche perché, molti degli interventi hanno riflessi su adempimenti gestiti direttamente dalle singole imprese.

Il processo di modernizzazione e informatizzazione della Pubblica amministrazione, non va dimenticato, si basa sulla collaborazione dei professionisti che da sempre sono impegnati nel migliorare il rapporto tra lo Stato e il cittadino, facendosi spesso carico di oneri che non possono essere traslati sulla clientela.

L'ammendamento tecnologico costituisce una sfida in termini di efficienza delle strutture organizzative degli studi professionali che operano talvolta al di sotto delle loro potenzialità, dovendosi confrontare con adempimenti duplicati e con normative che richiederebbero un intervento organico di riordino.

In sintesi sono queste le motivazioni che hanno indotto i consulenti del lavoro ad aderire con entusiasmo al tavolo di misurazione degli oneri amministrativi gestito dalla Presidenza del Consiglio. C'era infatti la consapevolezza che, in materia di lavoro, vi fosse una miriade di adempimenti che si sovrapponeva rendendo farraginoso la gestione dei rapporti di lavoro. Il compito dei professionisti è quello di essere di ausilio a datori di lavoro e lavoratori nell'individuazione delle strategie più efficaci nella gestione del capitale umano d'impresa e, pertanto, da tempo la categoria è impegnata nella proposizione di importanti interventi semplificativi che

consentano una migliore redistribuzione delle risorse.

Per questo motivo, si è preferito privilegiare il recupero dell'efficienza nel mercato del lavoro, nella convinzione che la sfida per la piena occupazione debba passare da un'assunzione di responsabilità di tutti i soggetti che gravitano intorno al rapporto di lavoro. Nel processo di semplificazione in atto si traduce l'impegno sociale di una categoria professionale che, nel fornire il proprio contributo al progresso del Paese, onora il proprio ruolo tutelando i cittadini e non ipotetiche rendite di posizione.

Marina Calderone
Presidente Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro

in edicola

fiscalitax

Il NUOVO mensile tributario diretto da Pasquale Marino

il numero 788 di luglio e agosto
160 pagine e in edicola con
18 articoli esplicativi di non esperti,
sentenze cronotattiche e commentate,
questi, stanziano dal 10.07
al 20.08.08.

Per informazioni EDIMAR S.p.A. - Email: fiscalitax@edimar.it
Via M. Maglioli 25 - 00106 Roma
Tel. 06.32.17.567 - 06.32.17.501 Fax 06.32.44.380
www.edimar.it